
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rilievo d'ufficio della nullità e principio della domanda

Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nel senso che se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, nè può esser dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella "ab origine" proposta dalla parte.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.11.2014, n. 24159

...omissis...

Lamenta la ricorrente, con il primo motivo, l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, e la "nullità della sentenza per eclatante violazione dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e violazione del principio del tantum devolutum". A dire della ricorrente, in particolare, la Corte territoriale di Lecce avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. e l'art. 346 c.p.c. avendo dichiarato la nullità del patto di non concorrenza intercorso tra le parti il 28.12.1994 per violazione della limitazione ad una determinata attività, come previsto dall'art. 2596 c.c., senza tener conto del fatto che nell'atto di appello il xxxx si fosse limitato a prospettare la nullità dello stesso patto solamente con riferimento alla inesistenza della limitazione di carattere territoriale e non anche alla mancanza di determinazione dell'attività inibita. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già chiarito che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nel senso che se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, nè può esser dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella "ab origine" proposta dalla parte. (Cass 16621/08).

Ne consegue che, essendo la domanda di concorrenza sleale della xxxxxxx basata anche sulla violazione del patto di non concorrenza intercorso tra le parti, la validità di tale atto costituisce presupposto indispensabile per l'accertamento della fondatezza della domanda onde la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Ciò vale ad escludere la violazione dell'art. 112 c.p.c..

La censura del resto sarebbe comunque infondata anche sotto un altro profilo. La sentenza da atto che l'appellante aveva dedotto la nullità del patto di non concorrenza per violazione dei limiti di cui all'art. 2596 c.c..

L'eccezione, per come riportata in sentenza, riguardava dunque genericamente entrambi i limiti. La ricorrente avrebbe dunque dovuto adeguatamente prospettare i termini con cui era stata formulata l'eccezione di nullità dalla controparte per dimostrare che la stessa era in realtà limitata alla sola inesistenza della limitazione territoriale. Il motivo non merita quindi accoglimento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, da un lato, l'omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e, dall'altro, la violazione dell'art. 2557 cod. civ.. L'asserita omessa motivazione, a dire della ricorrente, andrebbe riferita al fatto "espressamente segnalato dalla parte appellata, ma totalmente ignorato dalla Code di merito" della intervenuta vendita di quota consistente dell'azienda dal xxxxxxxxx e del collegamento consequenziale a tale avvenimento del patto di non concorrenza, circostanza che, se considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della causa. Il motivo appare inammissibile. Invero, nella sentenza non si rinviene alcun riferimento all'art. 2557 c.c..

Occorre rilevare a tale proposito che la sentenza impugnata ha rilevato che il ricorso in sede cautelare era stato proposto ex art. 2598 c.c., n. 3 mentre in sede di giudizio ordinario la xxxxxxxxxx avevano fatto valere la violazione da parte del xxxx. del patto di cui alla scrittura del 28 ott. 1994 nonché dell'art. 2596 c.c. mentre alla xxx contestavano la violazione dell'art. 2598 c.c., n. 3.

Era dunque onere della ricorrente dedurre, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio aveva proposto la domanda ex art. 2557 c.c. indicando altresì che la stessa era stata in qualche modo presentata con le proprie conclusioni, ma nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso. A tal fine non appare sufficiente quanto riportato nel ricorso, secondo cui si era segnalato che nella fattispecie era intervenuta una cessione di quote aziendali, in quanto tale circostanza, per come riportata nel ricorso, non appare assumere il livello di una autonoma censura ex art. 2557 c.c. ma appare un argomento di contorno volto a meglio definire i caratteri del patto di non concorrenza intercorso tra le parti.

Il motivo non appare quindi scrutinabile in quanto introduce per la prima volta in questa sede di legittimità una questione mai posta in precedenza. E' appena il caso di rilevare che la domanda ex art. 2557 c.c. ha una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella di cui all'art. 2596 o 2598 c.c. onde la stessa non può ritenersi ricompresa in tali domande.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la "violazione e o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 2596 c.c. (limiti contrattuali della concorrenza)".

Afferma la ricorrente che la Corte territoriale "nell'affrontare l'argomento più volte richiamato delle condizioni e dei limiti dell'art. 2596 c.c. fa riferimento all'art. 41 Cost. ai fini di giustificare una interpretazione assolutamente restrittiva della norma... " e che "...ha omesso in primo luogo in tale enunciazione di considerare che nella fattispecie non si trattava di accordo tra imprenditori estranei tra loro, teso a condizionare il mercato, ma di patto tra cedente e cessionario dell'azienda.

Sostiene, infine, che la validità del patto di non concorrenza sotto il profilo della limitazione ad una attività determinata non può essere limitata un'unica attività ma può comprendere anche una serie di esse, rilevando che quelle contenute nel patto corrispondevano all'oggetto sociale dell'azienda ceduta.

Tale doglianza appare adombrata anche nel secondo motivo e la stessa viene comunque ora unitariamente considerata.

Il motivo appare inammissibile per quanto concerne l'omessa valutazione del rapporto di cessione d'azienda.

Vale per tale punto quanto espresso in relazione all'esame del precedente motivo.

Per quanto riguarda invece l'individuazione della nullità del patto di non concorrenza in riferimento ad una determinata attività, questa Corte ha già chiarito che è nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento. (Cass 16026/01).

La valutazione circa il carattere preclusivo assoluto di ogni attività da parte del patto comporta con ogni evidenza una valutazione di merito che è rimessa al giudice di merito.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha rilevato che i numerosi e distinti settori di attività da cui il xxxxx doveva astenersi comportavano una menomazione della propria libertà di iniziativa economica da costituire violazione della L. Fall., art. 41.

Trattasi come detto di valutazione di merito correttamente argomentata che come tale non è sindacabile in questa sede di legittimità.

Aggiungasi che quanto dedotto dalla ricorrente e, cioè, che le attività inibite al xxxxxxxxx. dal patto di non concorrenza erano quelle previste dal proprio oggetto sociale risulta essere una mera affermazione apodittica.

Tale circostanza, non risultando neppure riprodotto nel ricorso il testo dello statuto societario, non può essere oggetto di accertamento da parte di questa Corte cui è inibito l'accertamento dei fatti e l'accesso ai documenti della fase di merito.

Anche tale profilo di doglianza deve essere pertanto disatteso.

Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta "l'omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti della controversia prospettati dalle parti. Difetto di coerenza fra fonti probatorie offerte dalla parte e convincimento immotivato del Giudice. Travisamento dei fatti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare, la ricorrente lamenta l'omesso esame dei documenti prodotti in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c., e il non avere la Corte di merito adeguatamente motivato sugli interrogatori del xxxxxxxxx nonché la deposizione della teste xxxxx Il motivo è inammissibile.

Questa Corte, quanto al contenuto dell'onere motivazionale che grava sul giudice di appello, ha ricordato che la sentenza di secondo grado deve esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione (Cass. Sez. un. n. 10892 del 2001), ma l'onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. E', infatti, sufficiente che il giudice dell'impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l'iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002; n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); è cioè sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l'atto di appello Cass. n. 9670 del 2003; n. 2078 del 1998). Ciò premesso, si osserva che la Corte d'appello si è soffermata ad esaminare nel dettaglio la deposizione della teste S., ritenuta non probante in quanto de relato e priva di riscontri. Ha inoltre esaminato le risultanze relative all'attività del B. nonché i documenti prodotti dalla Bierre srl.

Non può quindi affermarsi che il giudice di seconde cure non si sia dato carico di esaminare le risultanze probatorie esistenti in giudizio.

In realtà il motivo tende sostanzialmente a prospettare una diversa interpretazione degli elementi in questione in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione. Venendo all'esame del ricorso

incidentale si rileva che con il primo motivo di ricorso incidentale il xxxxxx denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello esteso di sua iniziativa l'accertamento di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. quando la domanda proposta riguardava esclusivamente la violazione dell'art. 2596 c.c..

Con il secondo motivo, avendo la Corte d'appello, nell'accogliere l'appello di xxxxxx ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, gli stessi vengono in questa sede riproposti dal ricorrente incidentale.

Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

La Bierre srl va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condanna la ricorrente principale ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
